

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 ottobre 2004.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea «Sette e mezzo».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio lotterie nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto il piano presentato dal Consorzio lotterie nazionali per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha valutato positivamente il progetto presentato;

Ritenuto, pertanto, che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Sette e mezzo», prevista nel piano succitato, in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62 1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183 1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 20931 COA LTT del 26 maggio 2004 che ha fissato il prezzo dei biglietti delle lotterie ad estrazione istantanea;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 15 ottobre 2004 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Sette e mezzo».

Art. 2.

Vengono messi in distribuzione 29.760.000 biglietti la cui facciata anteriore riproduce la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto, il logo «Gratta e Vinci!» ed una sintesi delle regole di gioco. Nella parte destra del biglietto è presente un rettangolo, ricoperto da speciale vernice asportabile, costituente l'area di gioco. Sul lato sinistro del rettangolo è presente un'area delimitata dalla scritta «Banco» raffigurante il dorso di due carte da gioco ognuno con la scritta «Sette e mezzo». Sul lato destro del rettangolo è presente un'area, delimitata dalla scritta «Le tue carte», raffigurante il dorso di tre carte da gioco ognuno con la scritta «Sette e mezzo». Nella parte inferiore del rettangolo si trova un'area contrassegnata dalla scritta «Scopri la posta in gioco».

Nella parte posteriore del biglietto sono riportati l'importo dei premi, le modalità per ottenerne il pagamento, il valore delle carte «Asso», «Re», «Regina» e «Fante» ai fini della determinazione del punteggio, il numero sequenziale del biglietto e del blocchetto che lo contiene ed il bar-code per la rilevazione informatica del biglietto.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di € 1,00.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendola, mediante raschiatura nel modo seguente. Si devono grattare tutte le carte, quelle contrassegnate dalla scritta «Le tue carte» e quelle del «Banco». Se il punteggio delle «Tue carte» supera quello del «Banco» e non è superiore a sette e mezzo, si vince il premio dell'importo indicato nella «Posta in gioco». Per la determinazione del punteggio l'«asso» vale un punto; il «fante», la «regina» ed il «re» valgono mezzo punto.

L'ammontare dei premi è indicato nel successivo art. 5 nonché sul retro del biglietto.

Art. 5.

La massa premi ammonta ad € 16.070.160,00 suddivisa nei seguenti premi:

n.	3.571.200	premi di	€	1,00
n.	1.785.600	« «	€	2,00
n.	396.800	« «	€	7,00
n.	148.800	« «	€	10,00
n.	99.200	« «	€	20,00
n.	54.312	« «	€	40,00
n.	1.984	« «	€	70,00
n.	124	« «	€	700,00
n.	40	« «	€	7.000,00

Art. 6.

La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad € 70.00 viene effettuato — previa validazione del biglietto — da un qualsiasi punto vendita autorizzato.

Il pagamento dei premi di € 700.00 deve essere richiesto presso un qualsiasi punto vendita autorizzato. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale.

Il pagamento dei premi di € 7.000.00 deve essere richiesto presso l'ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, via Mosca, 9 - 00142 Roma, anche con lettera raccomandata a.r. oppure presso uno sportello di Banca Intesa. In tal caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro all'ufficio pagamenti del Consorzio lotterie nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta.

Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi dal Consorzio lotterie nazionali. I biglietti devono, infine, risultare vincenti secondo la prevista procedura di validazione da parte del sistema informatico del Consorzio lotterie nazionali.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di decadenza, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 ottobre 2004

Il direttore generale: TRNO

*Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 201*

04A10978

DECRETO 26 ottobre 2004.

Aggiornamento delle quote annue delle diverse tipologie di indebitamento interno, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396 (testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare l'art. 3 ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:

di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno ed estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati;

di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stati stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico:

Considerato che nel citato decreto ministeriale del 7 aprile 2004 vengono indicate, fra l'altro, le quote annue delle diverse tipologie di indebitamento interno, e ritenuta la necessità di aggiornare, tenuto conto delle condizioni del mercato, le quote stesse:

Decreta:

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, citato nelle premesse, il quinto periodo del dispositivo del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, altresì citato in premessa, viene aggiornato come di seguito specificato:

«Il Dipartimento del tesoro manterrà, su base annua, la quota dei titoli a breve termine tra il 5% e il 15% dell'ammontare nominale complessivo dei titoli di Stato in circolazione, la quota dei titoli a tasso fisso tra il